



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 60 – 20 NOVEMBRE 2025

Riunione del 12 Novembre 2025

25.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

..omissis..: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., commesso plurimi atti di violenza sessuale su numerose atlete minorenni a lui affidate in funzione della sua qualifica di allenatore e per tale ragione sottoposto a procedimento penale, determinando con il suo comportamento grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nel suo complesso.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art. 102 Reg. Giur.

si è riunito per la discussione. Risultava collegato il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato con la sanzione della radiazione. Per l'incolpato si è costituito l'Avv. Marco Natola con memoria nella quale anticipava che nessuno si sarebbe collegato e chiedeva l'oscuramento dei dati

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha preso le mosse dall'esposto della Procura Generale dello Sport che inviava alla Procura federale una nota relativa ad articoli di giornale che riportavano l'arresto di un allenatore della Pallavolo, per aver questi posto in essere atti di violenza sessuale su atlete minorenni.

La procura federale svolgeva indagini e veniva acquisita documentazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ***** nonché il provvedimento del GIP presso il Tribunale di ***** che applicava le misure cautelari della detenzione.

Nel presente procedimento l'incolpato non si è difeso né ha contestato quanto contenuto nel capo di incolpazione, precisando solo nella memoria depositata a mezzo legale di aver ormai *“dismesso il proprio tesseramento federale e per tale motivo non più soggetto ad organi disciplinari sportivi”*.

Ritiene questo Tribunale che la condotta del deferito così come avanzata dalla procura federale, neanche contestata, risulta provata e disciplinarmente rilevante. Le azioni oggetto del presente procedimento sono state poste in essere quando l'incolpato era tesserato e per tale motivo la successiva cessazione degli effetti del tesseramento non fa venir meno la soggezione dello stesso alla disciplina sportiva poiché gli illeciti sono stati commessi in vigenza del tesseramento.

Le dichiarazioni rese all'Autorità delle atlete coinvolte e quanto contenuto negli atti della Procura presso il Tribunale di ***** con le dichiarazioni di tutte le parti offese, costituiscono elementi sufficienti per trarre il convincimento della sussistenza della grave responsabilità disciplinare.

Sussistono le aggravanti così come contestate dalla Procura federale

PQM

Il Collegio dispone la RADIAZIONE del Tesserato ..omissis...

Roma, 12 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Novembre 2025